

Regolamento aziendale recante criteri per la nomina delle Commissioni di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016

PREMESSE

Il D.Lgs 50/2016 s.m.i. (nuovo Codice Appalti) disciplina, all'art. 77, la nomina delle Commissioni giudicatrici, relativamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducendo alcune importanti novità.

Ai sensi dell'art.216 c.12 del D.Lgs. 50/2016, è previsto che *«fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante»*.

In attesa dell'attivazione delle procedure ANAC, tenuto conto dei comunicati del Presidente ANAC del 18/07/2018 contenenti indicazioni sull'iscrizione all'albo nazionale dei commissari nonché l'aggiornamento delle Linee Guida n. 5, ciascuna Amministrazione, come previsto dal citato comma 12 del medesimo articolo, è tenuta a definire e regolamentare la nomina, la composizione e il funzionamento dell'organo di valutazione nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti.

Per tali motivazioni, si rende quindi necessario adottare un apposito Regolamento aziendale che disciplini l'argomento in trattazione, fermo che andrà applicato sino all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 77, quindi all'adozione degli specifici atti "di regolazione" da parte dell'ANAC.

Il presente Regolamento deve comunque essere sempre applicato in conformità alle linee guida ANAC emanate ed emanande.

Art. 1 - OBBLIGHI A CARICO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE E DEI DIRIGENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO

1.1 La partecipazione da parte dei dipendenti di ASUITs alla commissione è obbligatoria. L'attività di commissario fa parte dei propri compiti di istituto, dev'essere svolta nei tempi previsti dalla tempistica prevista di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari).

1.2 I Responsabili delle Strutture Complesse cui i commissari sono assegnati stabilmente adottano ogni misura idonea a garantire che essi possano partecipare alle attività della Commissione, fino a che l'incarico non sia stato portato a conclusione.

1.3 Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento costituisce altresì violazione del Codice di comportamento del pubblico dipendente valutabile in ogni ambito e sede competente.

Gli obblighi dei componenti della Commissione e dei Responsabili delle strutture di cui essi fanno parte sono riferiti anche ai casi in cui la Commissione sia stata costituita nell'ambito di gare che debbono essere esperite tramite EGAS (o CUC regione FVG) nell'interesse di questa Azienda.

Art. 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

2.1 Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la Commissione di Gara è costituita da:

- Seggio di gara per le procedure di gara a massimo ribasso (costituito, oltre che dal Presidente, da due testimoni, di cui uno con funzioni di verbalizzante); di norma le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore della S.C. competente o dal suo sostituto, ovvero da suo delegato, salvo per le procedure sopra soglia UE in cui la nomina spetta al DG;
- Commissione Giudicatrice per le procedure con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

2.2 È facoltà della Amministrazione, anche nei casi in cui si deve procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi del precedente primo comma, affiancare a tale organo collegiale la presenza del Seggio di Gara, le cui competenze sono fissate nel presente articolo 2 e nel successivo articolo 7

2.3 Il Seggio di gara ha il compito, in entrambi i casi, di verificare la regolarità della documentazione amministrativa ed adottare i provvedimenti di ammissione ed esclusione alla gara. Alla Commissione Tecnica o Giudicatrice spetta il compito di valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, assegnare i punteggi e coadiuvare il RUP in caso di valutazione di offerta anomala.

2.4 L'atto di nomina della Commissione giudicatrice è di competenza della Direzione Generale aziendale, per gli appalti sopra soglia UE, e del Direttore di Struttura Complessa competente per gli appalti sotto soglia, nel rispetto del principio di rotazione.

Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice conferisce anche l'incarico di Presidente.

2.5 Compito della Commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e comunque tutti i compiti attribuiti dalla stazione appaltante ed indicati nella documentazione di gara. La valutazione dell'offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri indicati nei documenti di gara. Ai fini della "Prevenzione della Corruzione", la Commissione e i singoli commissari segnalano immediatamente al RPCT e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

2.6 I membri della Commissione debbono essere scelti in numero dispari, non superiore a 5, tra il personale competente, esperto nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; di norma la Commissione è costituita da una pluralità di esperti che possono avere specializzazioni in ambiti diversi (comunque attinenti l'attività valutativa da svolgere), e che siano quindi in grado di fornire apporto specialistico alle valutazioni per quanto di rispettiva specifica esperienza e professionalità.

2.7 Ai membri della Commissione si applicano le cause di incompatibilità di cui agli artt. 42 e 77 del D.Lgs 50/2016; la relativa dichiarazione va sottoscritta quanto prima e comunque entro l'avvio delle operazioni della Commissione. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Si applicano ai commissari di gara ed ai segretari delle commissioni le norme di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, relative alla "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici" nonché l'articolo 51 del codice di procedura civile e l'articolo 42 del D.Lgs. 50/16. Sono altresì esclusi da incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni

giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Non possono far parte della Commissione:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353- bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminali o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 159/2011.

Le cause di esclusione che precedono operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Sono da ritenersi ostative alla nomina dei commissari tutte le condanne per reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, anche al fine di creare una sorta di "simmetria escludente" tra requisiti dei partecipanti e dei giudicanti.

2.8 Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per due Commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari, salvo le ipotesi di assenza di componenti interni all'Amministrazione aventi quella specifica competenza professionale.

Inoltre il dipendente individuato quale commissario di gara non può ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Azienda e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate, al fine di contemperare esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, in ottemperanza al punto 1.1 n. 3 della Delibera n. 1190/2016 Anac.

In ogni caso per ciascuna gara la Commissione deve variare dei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione, salvo l'ipotesi di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Azienda e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate.

Il provvedimento di nomina motiva adeguatamente i presupposti della deroga in precedenza richiamata.

2.9 In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa, sarà individuato un sostituto nel rispetto dei criteri precedentemente individuati per la selezione dei commissari di gara.

Art. 3 - MEMBRI INTERNI ED ESTERNI DELLA COMMISSIONE

3.1 Di norma la Commissione è costituita da membri interni, tra i dipendenti dell'Azienda che non hanno preso o non prenderanno parte, ad alcun titolo, a qualsiasi attività tecnico amministrativa concernente il procedimento oggetto della gara.

Possono essere nominati membri esterni per una o più delle seguenti ragioni:

- quando all'interno di ASUITS non siano presenti esperti;
- quando all'interno di ASUITS non siano presenti esperti in numero adeguato, anche nell'ambito del complesso delle valutazioni da effettuare;
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari ai sensi degli artt. 42 e 77 commi 6 e 9 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in quanto incompatibili;
- per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica.

3.2 Devono essere nominati membri esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso di contratti per servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e per i lavori di importo superiore a un milione di euro.

Per la nomina dei commissari esterni si applicano le seguenti regole: di norma, essi sono individuati tra il personale di amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, con priorità alle altre Aziende del SSR, ovvero scegliendo docenti universitari di ruolo, nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 4 - COMPENSI

4.1 I membri interni delle Commissioni non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

L'attività può costituire eventualmente oggetto di riconoscimento economico, inserendola tra gli obiettivi attribuibili nell'annualità di riferimento, oggetto di valutazione ai fini della produttività individuale.

4.2 I membri esterni delle Commissioni, nel caso di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro ovvero per quelli che non presentano particolare complessità, hanno diritto ad un compenso di norma identico a quello previsto per le Commissioni di Concorso; salvo specifiche Convenzioni tra Enti che regolamentino la materia.

4.3 In casi particolari determinati nel provvedimento di autorizzazione a contrarre o per affidamenti sopra soglia, possono essere previsti compensi maggiori; in tali casi il provvedimento esplica le ragioni per le quali si decide di corrispondere maggiori compensi ed i criteri per la loro determinazione.

4.4 I membri delle Commissioni, interni ed esterni, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività di Commissione, liquidabili previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa, quando possibile.

Art. 5 - FORME DI PUBBLICITA'

5.1 Al fine di garantire la massima trasparenza, in conformità a quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 la composizione della Commissione e i curricula dei singoli componenti sono pubblicati sul sito aziendale nell'Area "Amministrazione Trasparente", nei termini previsti dopo l'adozione del relativo provvedimento; sono comunque rispettati gli altri obblighi di pubblicazione del provvedimento di nomina.

5.2 Il provvedimento di nomina può dare atto del fatto che uno, più o tutti i curricula dei singoli componenti sono già pubblicati nel profilo del committente - sezione "Amministrazione Trasparente".

Delle avvenute pubblicazioni si dà atto nei verbali di gara.

Art. 6 - NORME DI RINVIO - VALIDITA' TEMPORALE DELLE NORME TRANSITORIE

6.1 Per quanto non previsto dalle specifiche linee guida ANAC e dalle norme transitorie, si applicano in via analogica, in ordine di prevalenza, le previsioni del D.Lgs 50/2016 (con particolare riferimento all'art. 77 c. 3 ultimo periodo), e, in subordine, le previsioni del DPR 207/2010.

6.2 Le presenti regole transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 77 del D.Lgs 50/2016.

Art. 7 - AMBITO DI ATTIVITA' DELL'ORGANO MONOCRATICO AMMINISTRATIVO E DELLA COMMISSIONE

7.1 La fase di ammissione degli offerenti è, di norma, competenza di un organo monocratico amministrativo (cosiddetto "seggio di gara") individuato come dal precedente art. 2.

7.2 La procedura si esplica, indipendentemente dalla modalità di negoziazione (procedure aperte, ristrette, negoziate) e dallo strumento utilizzato (asta elettronica, procedure telematiche), nel modo seguente:

- seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa pervenuta, esame di merito della documentazione medesima e gestione del relativo processo (eventuale soccorso istruttorio) fino all'ammissione/esclusione dei concorrenti.

7.3 La Commissione giudicatrice è competente all'esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche. Essa svolge la propria attività come segue:

- verifica della documentazione tecnica pervenuta ed in sedute riservate esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione dell'offerta alla fase successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide;
- seduta pubblica di lettura dei punteggi di merito ed apertura delle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale (rispetto della base d'asta, esatte modalità di presentazione dell'offerta, sottoscrizione, etc.), attribuzione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti ammessi;
- sedute riservate relative alle (eventuali) valutazioni sulla congruità delle offerte.

Art. 8 - PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA FASE DI VERIFICA DI "ANOMALIA" DELL'OFFERTA

8.1 La Commissione, eventualmente integrata da esperti in campo tecnico-economico, può partecipare alla fase di verifica di anomalia dell'offerta, nel rispetto dell'art. 77 c. 1 del D.Lgs 50/2016. La valutazione delle offerte, dal punto di vista economico, oltre che da quello tecnico, è di competenza, in prima istanza, della Commissione giudicatrice. Oltre ai casi fissati dalla normativa, ove la Commissione giudicatrice, esaminate le circostanze del caso concreto, ritenesse che l'offerta necessiti di verifica di congruità, ne informerà il RUP; se quest'ultimo dovesse condividere l'opinione della Commissione, verrà attivato il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, che sarà condotto dalla Commissione stessa, in qualità, in questa fase, di ausiliaria e consulente del RUP. Il sub-procedimento si conclude con l'accertamento di congruità dell'offerta, ovvero con l'accertamento di anomalia della offerta. In entrambi i casi trattasi di provvedimento del RUP su istruttoria della commissione.

8.2 In caso di accertamento di anomalia dell'offerta, il procedimento è ripetuto fino a che non si individui un'offerta valida o fino a quando non sia esaurita la graduatoria e, in tal caso, si proclamerà deserta la gara. Si può disporre, ai sensi della normativa, che anche offerte che seguono in graduatoria risultate "anomale" vengano verificate contestualmente alla prima per accelerare il procedimento.

L'iter del procedimento svolto è descritto nella proposta di aggiudicazione formulata al soggetto competente, con la quale si conclude il procedimento.

8.3 In ogni caso, il RUP e la commissione devono operare attenendosi alle linee guida ANAC applicabili; ogni problema operativo deve essere risolto applicando in primis le linee guida ANAC.

ART. 9 - DECORRENZA, VALIDITA' E REGIME TRANSITORIO

9.1 La decorrenza del presente Regolamento è fissata a partire dalla data di esecutività del provvedimento di adozione. Il presente Regolamento avrà validità, ai sensi dell'art. 216 c.12 del D.Lgs. 50/2016, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento agli appalti per i quali, a quella data, non è stata ancora nominata la Commissione esaminatrice.

* * * * *